## Art. 26 ter

## Ricettività delle sezioni integrate

- 1. Le sezioni integrate hanno una capacità ricettiva minima di sei bambine o bambini e massima di venti bambine o bambini.
- 2. I locali sede della sezione integrata sono inseriti in un complesso educativo scolastico scuola dell'infanzia o asilo nido.
- 3. Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa della sezione integrata devono essere individuati gli spazi interni costituiti da:
  - a) servizi generali;
  - b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
  - c) spazi riservati al personale e ai genitori.
- 4. I servizi generali quali lavanderia, ripostigli, cucina, dispensa e gli spazi riservati al personale e ai genitori zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo, spogliatoi e servizi igienici possono essere condivisi con le altre tipologie di servizio esistenti all'interno del plesso scolastico.
- 5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata assolvono le seguenti funzioni:
  - a) accoglienza;
  - b) gioco;
  - c) pranzo;
  - d) riposo;
  - e) cambio e servizi igienici.
- 6. Il rapporto minimo tra superficie utile netta degli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata e ricettività è fissato in quattro metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.
- 7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.